Numero registro generale 526/2023
Numero sezionale 3157/2024
Numero di raccolta generale 29045/2024
Data pubblicazione 11/11/2024

# LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

**ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOMOBILISTICA – AZIONE DIRETTA**

Composta da

FRANCO DE STEFANO - Presidente -

PASQUALE GIANNITI - Consigliere -

ANTONELLA PELLECCHIA - Consigliere -

STEFANO GIAIME GUIZZI - Consigliere -

RAFFAELE ROSSI - Consigliere rel.-

R.G. n. 526/2023

Cron. _____

CC – 02/10/2024

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA INTERLOCUTORIA

**sul ricorso iscritto al n. 526/2023 R.G. proposto da**

**EASY RENT S.R.L.,** in persona del legale rappresentante *pro tempore,* rappresentato e difeso dall'Avv. Corrado De Gregorio

**– ricorrente –**

**contro**

**UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.**

**– intimato –**

avverso la sentenza n. 1847/2022 del TRIBUNALE DI VERONA, depositata il giorno 18 ottobre 2022;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 ottobre 2024 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI;

**Rilevato che**

la Easy Rent s.r.l. concesse in locazione d'uso a Massimo Scaglione un'autovettura, assicurata per la r.c. auto con la Unipol Assicurazioni S.p.A., danneggiata, in occasione di circolazione stradale, da altra autovettura, di proprietà e condotta da Furio Cavalieri;

Firmato Da: DE STEFANO FRANCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 152cecee2c550696 - Firmato Da: MARIO URCIUOLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6defdd476d0fb66f

resasi cessionaria dal danneggiato Massimo Scaglione del credito risarcitorio nascente dall'occorso (in particolare, del credito relativo al costo del noleggio di un'auto sostitutiva), la Easy Rent s.r.l. esperì azione *ex* art. 149 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 nei riguardi della Unipol Assicurazioni S.p.A. e di Furio Cavalieri;

la domanda è stata disattesa in ambedue i gradi di merito;

avverso la sentenza in epigrafe indicata, resa in appello, la Easy Rent ha proposto ricorre per cassazione, articolando quattro motivi;

non ha svolto difese in grado di legittimità l'intimata;

con ordinanza interlocutoria n. 1815/2024 del 17 gennaio 2024, questa Corte ha disposto l'acquisizione, a cura della Cancelleria, del fascicolo del giudizio di appello presso il Tribunale di Verona, al fine di verificare la partecipazione a detto giudizio di Furio Cavalieri, non intimato (né costituito) nel presente grado di legittimità;

espletato l'incombente, il ricorso è stato nuovamente trattato alla adunanza camerale di cui in epigrafe, all'esito della quale il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell'art. 380-*bis.*1 cod. proc. civ.;

**Considerato che**

dalla lettura degli atti processuali acquisiti a seguito di istanza ex art. 369 cod. proc. civ., risulta che Furio Cavalieri è stato parte del giudizio di merito, in ambedue i gradi dello stesso dichiarato contumace (in appello, con ordinanza resa all'udienza del 24 febbraio 2022);

a Furio Cavalieri non è stato invece notificato il ricorso per cassazione in esame, né si è verificata sua costituzione nel presente grado: eppure egli è parte necessaria della controversia, dacché evocato come asserito responsabile;

infatti, in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, promossa dal



Firmato Da: DE STEFANO FRANCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 152cecee2c550696 - Firmato Da: MARIO URCIUOLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6defdd476d0fb66f

danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, dello stesso d.lgs., posto che anche l'azione rivolta dal danneggiato nei confronti dell'assicurazione del veicolo da lui condotto presuppone un accertamento in ordine alla responsabilità del soggetto che ha causato il danno e che tale accertamento - oggetto della domanda giudiziale, del processo e, infine, del *decisum* - non può non produrre i propri effetti vincolanti anche nei confronti del soggetto della cui responsabilità si tratta (Cass. 16/02/2023, n. 4994);

va pertanto ordinata, ai sensi dell'art. 102 cod. proc. civ., l'integrazione del contraddittorio nei riguardi di Furio Cavalieri, nei modi e nei tempi in dispositivo precisati, con l'effetto, soltanto ove *recte* ottemperato il comando e dimostratane l'ottemperanza, di sanare l'illustrato vizio;

d'altro canto, le questioni sottese ai primi due motivi della spiegata impugnazione di legittimità (in particolare, l'àmbito di operatività della procedura per c.d. indennizzo diretto e la praticabilità della stessa ad opera della cessionaria del credito) appaiono di rilevante interesse nomofilattico e, in ogni caso, di particolare rilevanza, tale da esigere la trattazione in pubblica udienza;

**p. q. m.**

ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Furio Cavalieri, assegnando per l'incombente termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Rinvia la trattazione della causa in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il giorno 2 ottobre 2024.

Il Presidente

*Franco De Stefano*



Firmato Da: DE STEFANO FRANCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 152cecee2c550696 - Firmato Da: MARIO URCIUOLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6defdd476d0fb66f